



Stampa e Informazione

Corte di giustizia dell'Unione europea

**COMUNICATO STAMPA n. 83/16**

Lussemburgo, 28 luglio 2016

Sentenza nella causa C-294/16

JZ / Prokuratura Rejonowa Łódź–Śródmieście

**Lo Stato membro che ha emesso un mandato d'arresto europeo deve esaminare, ai fini della deduzione del periodo di custodia scontato nello Stato membro di esecuzione, se le misure prese nei confronti della persona interessata in quest'ultimo Stato abbiano avuto un effetto privativo della libertà**

*Gli arresti domiciliari per nove ore al giorno, associati alla sorveglianza tramite braccialetto elettronico non hanno, in linea di massima, un tale effetto*

Con sentenza del 27 marzo 2007, il Sąd Rejonowy dla Łodzi–Śródmieścia w Łodzi (tribunale distrettuale per Łódź Centro in Łódź, Polonia) ha condannato il sig. JZ ad una pena detentiva di tre anni e due mesi. Poiché il sig. JZ si è sottratto alla giustizia polacca, nei suoi confronti è stato emesso un mandato d'arresto europeo. Il 18 giugno 2014, il sig. JZ è stato arrestato dalle autorità del Regno Unito in esecuzione di tale mandato d'arresto europeo.

Dal 19 giugno 2014 al 14 maggio 2015, il sig. JZ, rilasciato dietro pagamento di una cauzione di 2 000 sterline (GBP), è stato sottoposto all'obbligo di rimanere, dalle ore 22 alle ore 7 del mattino, presso l'indirizzo che aveva indicato, obbligo associato a sorveglianza elettronica. Inoltre, al sig. JZ è stato imposto l'obbligo di presentarsi ad un commissariato di polizia, di non chiedere il rilascio di documenti validi per l'espatrio e di tenere costantemente un telefono cellulare acceso e carico. Tali misure sono state applicate fino al 14 maggio 2015, data in cui l'interessato è stato consegnato alle autorità polacche.

Dinanzi al giudice polacco, il sig. JZ chiede che il periodo trascorso nel Regno Unito agli arresti domiciliari e sotto sorveglianza elettronica sia computato ai fini della pena detentiva che gli è stata inflitta in Polonia. A tal proposito, fa riferimento alla decisione quadro relativa al mandato d'arresto europeo<sup>1</sup> che prevede, in particolare, che lo Stato membro emittente un mandato d'arresto europeo deduca il periodo complessivo di custodia risultante dall'esecuzione di esso dalla durata totale della detenzione che dovrà essere scontata nello Stato emittente in seguito alla condanna a una pena o a una misura di sicurezza privative della libertà.

Il giudice del rinvio chiede alla Corte di giustizia se la nozione di «custodia» comprenda anche le misure, applicate dallo Stato membro di esecuzione del mandato, consistenti nella sorveglianza elettronica del luogo di permanenza del destinatario del mandato, associata agli arresti domiciliari.

Nella sua odierna sentenza, la Corte osserva innanzitutto che la nozione di «custodia», che figura nella decisione quadro, è una nozione autonoma del diritto dell'Unione, che dev'essere interpretata in modo uniforme sul territorio di quest'ultima.

Rileva, poi, che l'obbligo di dedurre il periodo di custodia che risulta dall'esecuzione del mandato d'arresto europeo dalla durata totale della detenzione che dovrà essere scontata nello Stato membro emittente mira a realizzare l'obiettivo generale del rispetto dei diritti fondamentali, preservando il diritto alla libertà della persona interessata nonché l'effetto utile del principio di proporzionalità nell'applicazione delle pene.

<sup>1</sup> 2002/584/GAI: Decisione quadro del Consiglio, del 13 giugno 2002, relativa al mandato d'arresto europeo e alle procedure di consegna tra Stati membri (GU 2002, L 190, pag. 1).

Infatti, imponendo il computo dell'intero periodo in cui il condannato è rimasto in custodia nello Stato membro di esecuzione, la decisione quadro garantisce che detta persona non subisca, in definitiva, una custodia la cui durata complessiva – tanto nello Stato membro di esecuzione quanto nello Stato membro che ha emesso il mandato d'arresto europeo – superi la durata della pena privativa della libertà irrogata nello Stato membro emittente.

A tal riguardo, la Corte osserva che la decisione quadro non può essere interpretata nel senso che essa si limiterebbe ad imporre allo Stato membro che ha emesso il mandato d'arresto europeo di dedurre i soli periodi di carcerazione subiti nello Stato membro di esecuzione di detto mandato, escludendo i periodi nei quali siano state applicate altre misure comportanti una **privazione** della libertà con effetti analoghi a quelli di una carcerazione.

**La nozione di «custodia»**, ai sensi della decisione quadro, **designa una misura non semplicemente restrittiva, ma privativa della libertà** e comprende, oltre all'incarcerazione, qualsiasi misura o insieme di misure imposte alla persona interessata che, in ragione del tipo, della durata, degli effetti e delle modalità di esecuzione, la privino della sua libertà in modo analogo ad un'incarcerazione.

Di conseguenza, **l'autorità giudiziaria dello Stato membro di emissione del mandato d'arresto europeo deve esaminare se le misure prese nei confronti della persona interessata nello Stato membro di esecuzione debbano essere assimilate a una privazione della libertà** e costituiscono, pertanto, un'ipotesi di «custodia». Se, nell'ambito di tale esame, detta autorità giudiziaria perviene ad una simile conclusione, la decisione quadro impone che dal periodo di detenzione definitiva sia dedotta la durata totale del periodo in cui tali misure sono state applicate.

Nel caso di specie, sebbene le misure prese dal Regno Unito nei confronti del sig. JZ limitino certamente la sua libertà di movimento, esse non sono tuttavia, in linea di principio, talmente restrittive da determinare un effetto di privazione della libertà e da essere quindi qualificate come «custodia» ai sensi della decisione quadro.

Tuttavia, poiché la decisione quadro si limita ad imporre un livello minimo di tutela dei diritti fondamentali della persona colpita dal mandato d'arresto europeo, essa non osta a che, in base al solo diritto nazionale, l'autorità giudiziaria dello Stato membro di emissione del mandato possa dedurre in tutto o in parte dalla durata totale della detenzione il periodo in cui detta persona è stata oggetto, nello Stato membro di esecuzione, di misure comportanti non una privazione della libertà, ma una sua restrizione.

---

**IMPORTANTE:** Il rinvio pregiudiziale consente ai giudici degli Stati membri, nell'ambito di una controversia della quale sono investiti, di interpellare la Corte in merito all'interpretazione del diritto dell'Unione o alla validità di un atto dell'Unione. La Corte non risolve la controversia nazionale. Spetta al giudice nazionale risolvere la causa conformemente alla decisione della Corte. Tale decisione vincola egualmente gli altri giudici nazionali ai quali venga sottoposto un problema simile.

---

*Documento non ufficiale ad uso degli organi d'informazione che non impegna la Corte di giustizia.*

*Il [testo integrale](#) della sentenza è pubblicato sul sito CURIA il giorno della pronuncia*

*Contatto stampa: Eleonora Montserrat Pappalettere ☎ (+352) 4303 8575*